

# La clausola generale e principi di redazione

---

# La clausola generale

## Clausola Generale

**“ il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato dell'esercizio” [art. 2423 II comma]**

### Verità

1. Applicazione di corrette stime.

### Chiarezza

1. Rispetto degli schemi di bilancio.
2. Elencazione separata dei singoli componenti del capitale e del reddito secondo un prescritto;
3. Il divieto di compensi di partite.

### Correttezza

1. Applicazione di criteri tecnicamente corretti nella determinazione dei valori e comunicazione in modo corretto delle informazioni.

# La clausola generale

## Art. 2423 comma 3

1. «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo»

## Art. 2423 comma 4

1. «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta . Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili . Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

## Art. 2423 comma 5

«se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta , la disposizione non deve essere applicata»

# Il principio di rilevanza

## In particolare OIC11 sui principi generali:

- principio della “*Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio*”
- “Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto Significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.
- *Altre applicazioni (esempio):*
  - *Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari*

## I principi di redazione

### Art. 2423 bis comma 1

« La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività **(nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo edel passivo)**»



Il legislatore ha deciso con il D.Lgs. 139/2015 di sopprimere **questa formulazione** del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e riformulandola con l'aggiunta del n. 1-bis al comma 1 dell'articolo 2423 del Codice Civile.

# I principi di redazione

## Principio di prudenza

1. Il principio di prudenza è volto ad evitare che l'azienda distribuisca utili nonrealizzati.
2. In Conto Economico devo iscrivere solo i ricavi effettivamente realizzati ai quali contrappongo tutti i costi, anche quelli presunti o connessi ai rischi sui ricavi (eventi aleatori).

## Continuità (*ongoing concern*)

1. La contabilità riguarda le imprese in funzionamento caratterizzata da continuità nelle operazioni (*going concern*). Quando tale presupposto viene meno cambiano le regole di riferimento e si parla di momenti "straordinari": fusione, scissione, cessione, liquidazione.

## Prevalenza della sostanza sulla forma

1. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto (**comma art.2423 1-bis**).

## Esempi principio di prudenza

### *Esempio (1)*

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000.

Il valore di mercato dell'immobile, alla data, è pari ad Euro 230.000.

La plusvalenza – non realizzata – di Euro 80.000 può essere contabilizzata al dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la plusvalenza non può essere contabilizzata fintanto che non è realizzata, ovvero fino alla data di effettiva cessione dell'immobile.

### *Esempio (2)*

La società Gamma S.r.l. è proprietaria di un immobile, del valore netto contabile – al 31 dicembre 20X0 – di Euro 150.000 e detenuto per la vendita sul mercato.

A fine anno, emergono i primi segnali di una forte flessione nel mercato immobiliare; in particolare, nei primi mesi del 2009 risulta che il valore corrente dell'immobile è pari ad Euro 110.000.

La minusvalenza – non realizzata – di Euro 40.000 deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0?

Secondo il postulato della prudenza, la minusvalenza deve essere contabilizzata al 31 dicembre 20X0, in quanto si tratta di una perdita di competenza dell'esercizio.

## II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (1/4)

---

Il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi. Si pensi ad esempio al leasing finanziario...

**« La declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali ».**



Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione non debba essere applicato

## II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (2/4)

---

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n.22 dell'art.2427c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

## **II principio della prevalenza della sostanza sulla forma (3/4)**

---

Gli OIC precisano chiaramente che «con riferimento alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che “si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”. Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l'IFRS 16, che ha sostituito lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall'Unione Europea.

# I principi di redazione

## La valutazione separata degli elementi eterogenei

1. «Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.(art.2423 n.5)

## Costanza dei criteri di valutazione

1. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro
2. Unico principio per il quale è prevista la DEROGA
  - casoeccezionale
  - la conservazione del precedente criterio di valutazione condurrebbe alla costruzione di valori meno significativi di quelli conseguibili con l'impiego di altro criterio.
  - motivazioni nota integrativa (art.2423 n.6)

## Il principio di competenza

1. «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento» (art.2423 bis n.3)



1. «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» (art.2423 bis n.4)

# I principi di redazione

---

## Comparabilità



“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa” (art.2423 ter comma 5).